



# La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria nella contrattazione collettiva dell'edilizia

A cura dell'U.O. Lavoro e Previdenza

Marzo 2011

# Fonti contrattuali

- ❖ C.C.N.L. 18 giugno 2008, articoli 8, 9, 10 e 92
- ❖ C.C.P.L. 13 settembre 2006, articolo 9

# Contribuzione

La Cassa integrazione guadagni ordinaria per l'edilizia è alimentata da un contributo a carico dell'impresa - da calcolare sull'imponibile previdenziale - dovuto in misura differenziata con le seguenti aliquote:

- ◆ operai: 5,20%
- ◆ impiegati e quadri: 2,20% ovvero 1,90% (\*)

(\*) La percentuale dell'1,90 è applicabile dalle imprese che attestino di aver avuto in forza nell'anno precedente un numero medio di dipendenti occupati inferiore o pari alle 50 unità.

# Contributo addizionale

Le imprese che si avvalgono della Cassa integrazione guadagni ordinaria per l'edilizia sono altresì tenute, in sede di conguaglio, al versamento di un **contributo addizionale pari al 5% dell'integrazione salariale corrisposta ai dipendenti.**

Il contributo addizionale **non è dovuto** quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione di orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili (es. maltempo).

# Anticipazione del trattamento

In caso di sospensione del lavoro o di riduzione di orario **per cause meteorologiche**, l'impresa eroga **acconti** di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, **contestualmente alla retribuzione del mese**.

Per singolo operaio, l'acconto **non** deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo **superiore a 150 ore** non ancora autorizzate dall'INPS.

In caso di reiezione della domanda (per cause non imputabili all'impresa), quest'ultima procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo di acconto, dalle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo.

In caso di sospensione del lavoro o di riduzione di orario **per cause non meteorologiche**, l'impresa non è tenuta ad erogare acconti.

# Pagamento della CIGO autorizzata

Il pagamento delle integrazioni salariali deve essere effettuato dall'impresa contestualmente al saldo delle retribuzioni del periodo di paga in corso alla data in cui l'impresa riceve dall'INPS l'autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni in parola.

# Calcolo dell'importo dell'integrazione salariale

L'integrazione salariale è pari ad una percentuale della retribuzione ordinaria (75,328%) costituita dalle voci retributive soggette a contribuzione.

Per gli operai è da considerare la percentuale del 18,50 per gratifica natalizia e ferie, mentre sono da escludere il 4,95% per riposi annui nonché la quota di indennità sostitutiva di mensa non imponibile.

Per gli impiegati vanno inclusi, oltre i ratei delle mensilità aggiuntive, anche l'indennità trasporti e l'indennità sostitutiva di mensa per intero, ovvero la quota imponibile di indennità sostitutiva di mensa per i soli impiegati operanti in cantiere.

L'importo risultante dal calcolo effettuato secondo i criteri sopra indicati dovrà essere corrisposto nei limiti del **massimale mensile (netto)** di legge.

# Responsabilità dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 427/1975, se dall'**omessa o tardiva presentazione della domanda** derivi, a danno dei lavoratori dipendenti, la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi **una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita**.

Il mancato accoglimento della domanda, anche al di fuori dei casi sopra citati, può comportare **l'obbligo retributivo e contributivo a carico dell'impresa** in relazione ai lavoratori interessati dalla sospensione o dalla riduzione di lavoro.

# Soste di lavoro per maltempo

L'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi nel cantiere per tutta la durata della sosta dovuta a cause meteorologiche.

Per il periodo di permanenza non lavorativa in cantiere, l'impresa è tenuta a presentare domanda per l'ammissione all'integrazione salariale ordinaria.

Se le soste, complessivamente superano le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa deve corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

# Recuperi

E' ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa dovute a cause di forza maggiore (es. maltempo) oppure ad interruzioni dell'orario normale concordate tra impresa ed operai.

I prolungamenti di orario non possono eccedere il limite di un'ora al giorno, entro un massimo giornaliero non superiore a 10 ore, e devono essere effettuati entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi all'interruzione o alla sosta.

# Prestazione aggiuntiva di integrazione salariale per gli apprendisti operai

La Cassa Edile riconosce agli **apprendisti**, dipendenti da imprese che applicano il c.c.n.l. edile industria, in caso di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa per **eventi meteorologici**, un trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria.

La prestazione è corrisposta fino ad un **massimo annuo di 150 ore** di interruzione del lavoro ed è **pari all'80%** della retribuzione persa dall'apprendista a causa dei sopra citati eventi, nel limite del **massimale lordo** di legge per la CIGO INPS per eventi meteorologici.

L'**impresa anticipa la prestazione** all'apprendista, chiedendone poi il rimborso alla Cassa Edile con apposita domanda.

# Prestazione aggiuntiva di integrazione salariale per gli apprendisti operai

## Condizioni per l'erogazione

- ✓ Riduzione dell'attività lavorativa per periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- ✓ iscrizione dell'apprendista in Cassa Edile all'atto dell'evento;
- ✓ esposizione nella denuncia mensile (M.U.T.) dei lavoratori delle ore di CIG dell'apprendista;
- ✓ regolarità con il versamento dell'accantonamento e delle contribuzioni alla Cassa Edile al momento dell'evento e della liquidazione della prestazione.

# Prestazione aggiuntiva di integrazione salariale per gli apprendisti operai

## La domanda

La richiesta va presentata alla Cassa Edile entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione INPS all'intervento CIG per eventi meteorologici nel cantiere in cui era occupato l'apprendista.

Per l'impresa che abbia alle dipendenze solo personale apprendista, la domanda deve pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione del M.U.T. (denuncia mensile dei lavoratori occupati) del periodo in cui si è verificato l'evento.

In tal caso, l'impresa è tenuta a fornire idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

# Prestazione aggiuntiva di integrazione salariale per gli apprendisti operai

## Finanziamento e assoggettamento contributivo

La prestazione è finanziata tramite il versamento alla Cassa Edile di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dagli apprendisti operai in forza.

Il versamento di detto contributo è sospeso sino alla data di entrata in vigore del nuovo c.c.p.l..

A differenza della CIGO INPS, la prestazione per gli apprendisti è soggetta, oltre che alla ritenuta fiscale, anche ai contributi previdenziali a carico dell'impresa e dell'apprendista.